



## LEGGE 12 luglio 2011, n. 112

Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza. (11G0154) (*GU n.166 del 19-7-2011* )

note:

Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2011

### Articoli

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)

Testo in vigore dal: 3-8-2011

ATTIVA RIFERIM  
NORMATIVA

### Art. 3

Competenze dell'Autorita' garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. All'Autorita' garante sono attribuite le seguenti competenze:
  - a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e di altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un ambiente familiare di appoggio o sostitutivo;
  - b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 45;
  - c) collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora altresì con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti di minori e di persone con disabilità.